

tra la Direzione della Banca e la Direzione dell' I. N. C. nel gennaio - febbraio 1951.

Anche pertanto a voler ritenere che i finanziamenti alle Finanziarie non debbano considerarsi operati addirittura per conto I. N. C. e a ritenere che la Banca non abbia il diritto di operare una compensazione di partite, e sicuramente da ammettere un collegamento tra le due operazioni di deposito e di finanziamento, tale da importare quanto meno che la Banca sia tenuta a restituire il deposito solo in quanto riceva dalle Finanziarie la restituzione delle somme ad esse prestate dietro richiesta, sia pure indiretta, ma attuata con la partecipazione degli organi responsabili dell' I. N. C.

Gli attuali amministratori dell' I. N. C. non sono pertanto liberi di decidere, ma nella loro decisione sono vincolati dai precedenti rapporti, a chiunque possa risolvere la responsabilità di averli restaurati.

La risposta sulla questione di cui alla lettera a) rende di minor rilievo le questioni di cui alle lettere b) e c). Qui